

(N. 2400)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 3^a Commissione permanente (Diritto, procedura e ordinamento giudiziario, affari di giustizia) della Camera dei deputati nella seduta del 16 gennaio 1958 (V. Stampato n. 2850)

d'iniziativa dei deputati CERVONE, CAPPUGI, TESAURO, AMATUCCI, GASPARI, MERENDA, IOZZELLI, MADIA, QUINTIERI, AGRIMI, DE' COCCI, MACRELLI, COLITTO, VISCHIA, TOZZI CONDIVI, FACCHIN, COTTONE, BASILE Giuseppe, BERLOFFA, ROCCHETTI, PRIORE, GEREMIA, LECCISI, BURATO, BARESI e BREGANZE

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 23 GENNAIO 1958

Sistemazione degli amanuensi giudiziari assunti
a norma dell'articolo 99 del regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il ruolo del personale di dattilografia, istituito con la legge 27 dicembre 1956, numero 1444, è aumentato di mille e duecento unità.

Art. 2.

Nella prima attuazione della presente legge i posti aumentati nell'organico del personale di dattilografia a norma dell'articolo precedente sono attribuiti mediante concorso pubblico, con riserva di 900 posti a favore degli amanuensi e dattilografi assunti a norma dell'articolo 99 dell'ordinamento delle cancellerie

e segreterie giudiziarie, approvato con regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovino a prestar servizio negli uffici giudiziari continuativamente da epoca anteriore al 1° gennaio 1955, siano in possesso della licenza elementare ed abbiano almeno 21 anni di età.

Non si applica per gli amanuensi e dattilografi sopra indicati il limite massimo di età previsto dall'articolo 2, n. 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nella quota di posti non riservata a norma del comma precedente, gli amanuensi e dattilografi possono concorrere soltanto se in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1957, n. 874, contenente norme sull'or-

dinamento del personale di dattilografia degli uffici giudiziari.

I posti eventualmente non attribuiti nella quota riservata si aggiungono a quelli da conferirsi secondo le norme ordinarie.

Art. 3.

Per l'ammissione degli amanuensi e dattilografi che hanno titolo a concorrere nella quota di posti loro riservata a norma del primo comma dell'articolo precedente, è richiesto il parere motivato della Commissione di vigilanza e di disciplina di cui all'articolo 25 dell'ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie, approvato con regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745.

Per lo svolgimento del concorso si osservano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1957, n. 874, e quelle particolari che saranno stabilite con il bando di concorso anche relativamente alla durata e alla documentazione del servizio prestato dagli amanuensi e dattilografi.

Art. 4.

Dei posti aumentati a norma dell'articolo 1, ottanta sono assegnati al Ministero di grazia e giustizia.

Gli altri posti saranno ripartiti fra gli uffici giudiziari con decreto ministeriale, a norma dell'articolo 7, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1444.

Art. 5.

Con la decorrenza indicata nel secondo comma dell'articolo 6 è abrogato l'articolo 99 dell'ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie, approvato con regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745.

Con la medesima decorrenza è abrogato altresì il secondo comma dell'articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486.

Nella tabella annessa alla legge 9 aprile 1953, n. 226, il numero 4 e il numero 7, lettera a), sono sostituiti come indicato nella tabella annessa alla presente legge.

Art. 6.

Negli uffici la cui pianta organica comprende personale di dattilografia, il gettito dei diritti di copia di cui ai numeri 4, lettere a) e d) e 7, lettera a), della tabella indicata nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente è, a cura dei cancellieri capi, versato nel conto entrate eventuali del Tesoro.

La disposizione di cui al comma precedente ha effetto a partire dal primo giorno del mese successivo alla data del decreto di nomina dei vincitori del concorso che sarà indetto a norma dell'articolo 2.

Alla spesa, prevista in 864 milioni di lire, occorrente per l'attuazione della presente legge, si provvederà, per 504 milioni con il gettito dei diritti specificati nel primo comma e per 360 milioni mediante imputazione al capitolo n. 31 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1957-58.

TABELLA

TABELLA CONTENENTE MODIFICAZIONI AL N. 4 E AL N. 7, LETTERA A),
DELLA TABELLA ALLEGATA ALLA LEGGE 9 APRILE 1953, n. 226

	Diritto fisso	Diritto di copia e diritto di rilascio
4. — Diritto di copia e di certificazione di conformità di atti civili, penali e amministrativi:		
a) diritto di copia per la prima pagina		L. 50
per ogni pagina successiva		» 20
b) diritto di certificazione di conformità	L. 100	
Per le copie fotografiche, da rilasciarsi soltanto a richiesta specifica di parte, il diritto di copia è stabilito in ragione di lire 20 per ogni pagina esclusa l'ultima, e la fornitura della carta sensibile è a carico del richiedente.		
Per le copie rilasciate senza certificazione di conformità sono dovuti, per ogni pagina:		
c) diritto di rilascio		» 5
d) diritto di copia		» 20
Per le copie rilasciate senza certificazione di conformità, i diritti di cui alle lettere c) e d) sono calcolati per pagine di formato uso bollo, e la fornitura della carta è a carico della cancelleria. Resta a carico del richiedente la fornitura della carta sensibile per le copie fotografiche.		
Quando, a norma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, l'autorizzazione è richiesta per copie di atti o di certificati predisposte dai richiedenti, è dovuto soltanto il diritto di cui alla lettera b).		
I diritti di cui alle lettere a), c) e d) sono calcolati con riferimento al numero delle pagine della copia rilasciata.		
Per gli uffici di conciliazione, tutti i diritti sopra indicati sono ridotti a metà.		
7. — Diritto di urgenza:		
a) per il rilascio delle copie di cui al precedente n. 4, entro 5 giorni dalla richiesta se trattasi di copie manoscritte o dattiloscritte, ed entro due giorni se trattasi di copie fotografiche.		Il doppio dei diritti dovuti secondo il precedente n. 4.